

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO Provincia di Trento

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Approvato con delibera consiliare n. 39 dd. 21.11.1994
Modificato con delibera consiliare n. 04 dd. 31.03.2011
Modificato con delibera consiliare n. 02 dd. 05.04.2019

CAPO 1°**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO****ART. 1**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 58.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le prescrizioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che dovranno essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO 2°**TRASPORTO DEI CADAVERI****ART. 11**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranza, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore

Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengano eseguite funzioni religiose.

ART. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme, all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantaotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente dal altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 71 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO 3°**INUMAZIONI****ART. 27**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla

- realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
 4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
 5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
 6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
 7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
 8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
 9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
 10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 34

1. Tanto sulle sepolture private ed inumazioni quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre i fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza e semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni di ml. 1,50 di altezza.
 2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
 3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
- Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO 4°**CONCESSIONI CIMITERIALI****ART. 36****SEPOLTURA PRIVATA**

1. E' definita sepoltura privata quello spazio cimiteriale, area o manufatto edilizio, messo a disposizione di un privato o di un ente, affinché questi ne usufruisca per la collocazione dei defunti rispettivamente della propria famiglia o dei propri associati.
2. La costruzione di edifici destinati ai sistemi di tumulazione e la sistemazione delle aree destinate ai sistemi di inumazione è prerogativa dell'amministrazione comunale.
3. Le diverse sepolture private si distinguono in:
 - a) posto in terra: consistente in una superficie di terreno da destinarsi al sistema di inumazioni e dalle dimensioni pari a quelle di una fossa secondo la normativa vigente;
 - b) posto in muratura: manufatto edilizio, interrato, cappelle o loculi destinato al sistema della tumulazione;
 - c) celletta: manufatto edilizio di dimensioni contenute che consente la tumulazione di cassetine ossario o urne cinerarie.
4. Alle sepolture private si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o inumazione, le disposizioni sulle operazioni cimiteriali della normativa vigente e in particolare del presente Regolamento.

ART. 37**TASSE DI CONCESSIONE**

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei lavori di realizzazione dei loculi attualmente in fase di realizzazione.

ART. 38**SPESE DI MANUTENZIONE**

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, loculi o cellette sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 39**CONCETTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE**

1. L'area cimiteriale è demanio comunale e pertanto l'assegnazione di sepolture ai privati o enti, ad esclusione di quelle dei campi d'inumazione comune, è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

2. Il privato o l'ente a cui è concessa la sepoltura privata, denominato concessionario, acquisisce il diritto d'uso della stessa, per un periodo di tempo determinato e prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Il diritto d'uso non è ne commerciabile, ne alienabile, ne trasmissibile in eredità.
4. Il diritto d'uso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della propria famiglia individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 46.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita.
6. La tariffa di concessione è definita tenendo conto di tutte le spese sostenute dall'amministrazione comunale per l'esecuzione dei lavori di ampliamento e sistemazione dell'area cimiteriale in corso di esecuzione nell'anno 1994.

ART. 40

CATASTO CIMITERIALE

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo.
2. Per ogni sepoltura privata vengono registrati i dati identificativi del concessionario (cognome, nome, indirizzo) e degli altri eventuali soggetti incaricati degli adempimenti previsti dal presente regolamento; i defunti tumulati con la data del decesso, la data di sepoltura, ogni notizia utile, la scadenza della concessione, e i dati dell'atto.
3. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, dell'esistenza dei diritti e della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.
4. Nel registro vengono annotate almeno le seguenti indicazioni per ogni sepoltura privata:
 - a) generalità dei defunti;
 - b) generalità del concessionario;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la data, il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione, gli estremi del pagamento;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, i rinnovi, ecc.;
 - g) le generalità dell'intestatario della tomba al fine di verificare il diritto alla tumulazione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti, o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 41

TIPOLOGIA

1. Nel cimitero, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i posti in muratura sono riformati secondo le seguenti categorie:
 - a) posti in muratura: Loculi - manufatti interrati, cappelle e loculi ossario.

2. I posti in terra nel cimitero sono di un unico tipo e seguono un'unica numerazione.

ART. 42

PROCEDIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale al Sindaco precisando le generalità del richiedente, residenza, eventuale tipo della sepoltura privata interessata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico rigoroso stabilito dalla priorità di presentazione delle domande.
3. Eventuali deroghe sono possibili in considerazione di casi particolarmente significativi dal punto di vista emotivo e affettivo per il richiedente o di notevole rilevanza pubblica e disposte con provvedimento motivato da parte del Sindaco o dall'Assessore competente.
4. Al momento dell'assegnazione il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata nei limiti della disponibilità del momento.
5. E' comunque facoltà del richiedente di far mantenere in sospeso ed in evidenza la propria richiesta in vista della possibilità che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.
6. Se la richiesta è fatta per più di un posto, questi sono assegnati seguendo strettamente la numerazione.
7. I posti in terra sono assegnati nel numero massimo di uno per componente e famiglia del richiedente, intendendo per tale quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, coniuge e figli.
8. Ogni concessione è attivata mediante la sottoscrizione di un "contratto", il cui schema tipo è approvato dalla Giunta comunale, e previa assegnazione del manufatto o dell'area.
9. Il contratto deve contenere l'individuazione dell'oggetto della concessione (tipo di sepoltura privata, numero), le clausole e le norme che ne regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare il "contratto" indica:
 - natura della concessione e identificazione dell'oggetto;
 - durata e data di scadenza;
 - il concessionario quale persona fisica che accetta la concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - l'esatta individuazione di chi ha diritto o potrà avere diritto alla sepoltura nella tomba come previsto dall'art. 44 del presente Regolamento;
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - gli estremi del pagamento della tariffa e l'importo;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca;
 - gli oneri accessori versati;
 - l'impegno a collocare il monumento funebre o lapide o targa entro il periodo di tempo prefissato a pena di decadenza della concessione;
 - ogni altra informazione o precisazione ritenuta necessaria;

11. Il "contratto" è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto.
12. Quando tale "contratto" è compiuto nella piena osservanza del Regolamento stesso e mediante moduli conformi allo schema tipo approvato dalla Giunta comunale, spetta al Sindaco la sottoscrizione dell'atto in qualità di rappresentante del Comune.

ART. 43

DURATA

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, salvo il rinnovo di cui all'art. 46 e prefissato secondo la durata per tipo come segue:
 - a) posti in terra o muratura singoli - durata 50 anni;
 - b) posti in terra o muratura doppi - durata 50 anni;
 - c) cellette - durata 50 anni;
 - d) tombe doppie con cappellina esistenti - durata 99 anni
 - e) tombe semplici esistenti - durata 99 anni
 - f) posti riservati esistenti lungo i muri - durata 99 anni
 - g) posti doppi esistenti nelle aiuole centrali. - durata 99 anni.
2. La durata ha decorrenza dalla data di emissione del documento contabile che attesta il pagamento della tariffa.
3. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma è necessario, se del caso, il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, affinché sia raggiunta per tale salma il periodo di inumazione di 10 anni per i posti in terra ed il periodo di tumulazione di 30 anni per i posti in muratura.
4. Per il prolungamento della concessione è dovuto un importo pari al numero di anni risultante dal comma precedente moltiplicato per un trentesimo della tariffa in vigore.
5. La nuova scadenza risulterà definitiva attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo al "contratto" primario che rimarrà inalterato in tutti gli altri contenuti.

ART. 44

DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nelle sepolture private hanno diritto d'essere sepolti più defunti della famiglia del concessionario.
2. All'atto della concessione, il concessionario dichiara il nominativo di un appartenente alla propria famiglia che funge da intestatario della sepoltura privata e quindi di punto di riferimento per l'identificazione dei membri della famiglia aventi diritto alla sepoltura.
3. L'intestatario può essere lo stesso concessionario oppure altro familiare che è già deceduto.
4. E' ammessa la dichiarazione di uno e uno soltanto intestatario.

5. In relazione all'intestatario la famiglia i cui componenti acquisiscono il diritto alla sepoltura è così descritta:
 - intestatario;
 - suoi genitori, suoceri;
 - il coniuge;
 - figli e figlie con rispettivamente mogli e mariti;
 - eventualmente fratelli, sorelle, cognati e rispettivi figli;
6. Il concessionario, all'atto della stipula del contratto di concessione o anche con atto successivo, può limitare il diritto di sepoltura escludendo alcune figure previste al comma precedente oppure ampliare tale diritto ad altri parenti non rientranti in tali fattispecie od anche individuare le precise figure familiari titolari de diritto.
7. In mancanza del concessionario non possono essere apportate modifiche, esclusioni o inserimenti, nel complesso dei familiari titolari del diritto fino alla scadenza della concessione stessa.
8. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può dichiarare la sepoltura della salma di una persona estranea alla propria famiglia ma che risulta essere con lui convivente o abbia acquisito particolari benemerienze nei suoi riguardi.
9. Il concessionario è tenuto a specificare gli atti benemeriti compiuti che dovranno essere reali e concreti e la convivenza deve esser comprovata e continua per un periodo consistente.
10. E' facoltà del Sindaco, accettare o meno la richiesta, motivando l'eventuale rigetto per insussistenza di requisiti precisi e consistenti delle benemerienze.
11. Il diritto di sepoltura è comunque pienamente efficace e pertanto rivendicabile unicamente fino al completamento della capienza fisica della struttura e della sepoltura privata (secondo le norme di cui al capo 3°- 4° - 5°- presente regolamento).
12. Il diritto è paritario fra i membri della famiglia come individuata nell'atto di concessione. Il concessionario può stabilire priorità fra i defunti od anche fra gli appartenenti alla famiglia che avessero a decadere.
13. In mancanza del concessionario è facoltà della famiglia, al proprio interno e senza alcuna responsabilità per l'amministrazione comunale in caso venga disattesa, stabilire priorità nell'uso della sepoltura.
14. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopraesposti.
15. Sulla sepoltura privata possono esser riportati i nominativi dei defunti anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo", salvo sia pienamente rispettato la delimitazione della famiglia secondo i precedenti commi.
16. Quando la sepoltura privata è concessa ad un ente o ad un'associazione, il diritto di sepoltura è stabilito per le persone contemplate nello statuto di tale ente o dall'atto di concessione. E' competenza del legale rappresentante pro tempore della società dichiarare il diritto.

ART. 45

MANUTENZIONE

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia.
2. Spetta al concessionario, o, in mancanza degli aventi titolo secondo l'art. 44, la manutenzione e la cura delle parti da loro costruite o installate quali monumenti, lapidi e targhe. L'obbligo comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata necessaria come indispensabile sia per motivi estetici, sia per la sicurezza e l'igiene.
3. Entro il termine di sei mesi dall'ottenimento della concessione, il concessionario è chiamato alla collocazione di un segno funebre sulla sepoltura privata o dell'apposizione di un'iscrizione sulla targa già in dotazione. Qualora nella tomba non sia depresso ancora alcun defunto è sufficiente porre una targhetta con il nome della famiglia e, per i posti in terra, la recinzione dello spazio con una cordonata.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale del Comune con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari. Il personale del Comune provvede pure alla cura e alla pulizia dell'area in cui è inserito il posto in terra.

ART. 46

RINNOVO

1. Il concessionario o, in mancanza, un avente titolo come individuato all'art. 44, ha facoltà di rinnovare la concessione alla scadenza per un altro periodo di tempo di pari durata.
2. La tariffa da versare per il rinnovo è pari a quella in vigore al momento per le concessioni nuove di sepolture private di pari tipo.
3. Il rinnovo della concessione non può essere attuato prima di sei mesi dalla data di scadenza ed avrà decorrenza da quest'ultima.
4. Il giorno dopo alla data di scadenza, in assenza di rinnovo, la sepoltura privata torna a completa disposizione dell'Amministrazione comunale senza più alcun diritto da parte del concessionario o della famiglia.
5. Viene istituito uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di comunicazione agli aventi titolo e di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura se non rinnovata.
6. L'Amministrazione provvede, almeno tre mesi prima della scadenza ad avvisare il concessionario, o, in mancanza, altro avente titolo, a mezzo lettera.
7. In mancanza del concessionario o nell'impossibilità di rintracciarlo, la persona avvertita ai sensi del comma precedente s'intende a tutti gli effetti rappresentante dell'intera famiglia, sollevando quindi l'amministrazione comunale dall'onore di dover avvertire altri familiari, e quindi investita dall'obbligo di comunicare e concordare con gli altri parenti la posizione da assumere nei riguardi dell'eventuale rinnovo.
8. Il rinnovo è consentito unicamente nel rispetto del principio di continuità con i fondamenti della concessione primaria, quindi, fatti salvi i diritti dei defunti ivi già collocati e degli aventi diritto alla sepoltura già stabiliti.
9. Il nuovo concessionario, che si accetta essere il primo familiare presentatosi con l'intenzione di provvedere al rinnovo e comunque che si suppone avere l'incarico o il

consenso degli altri aventi titolo, può eventualmente estendere il diritto di sepoltura ad altri soggetti, come previsto dall'art. 44, con riferimento sempre all'intestatario originale.

10. E' facoltà del nuovo concessionario, fatti salvi i diritti dei defunti già tumulati e previa dichiarazione sottoscritta dallo stesso ai sensi della legge 4.1.1968 n° 15 e quindi senza alcuna responsabilità per l'amministrazione comunale dalla quale risulta la rinuncia degli altri eventuali aventi titolo ancora in vita, la ridefinizione del ramo della famiglia avente diritto alla sepoltura anche attraverso la nomina di un nuovo intestatario purché questi sia un appartenente alla famiglia originariamente definita.
11. Tutte le disposizioni contenute nel presente articolo valgono integralmente anche per i manufatti costruiti dai privati in concessione alla scadenza di questa.
12. Quando una sepoltura privata in scadenza è contigua ad altra dello stesso concessionario avente scadenza differente e sulle quali è posto un unico monumento funebre, è facoltà prolungare la concessione secondo il disposto di cui ai commi 3, 4, 5, dell'art. 43 in modo da sincronizzare le date di scadenza.
13. Nell'eventualità che la concessione non sia prolungata, gli aventi titolo sono tenuti a rimuovere il monumento funebre in modo da lasciare sgombra la sepoltura privata scaduta. La rimozione è effettuata d'ufficio se gli aventi titolo non provvedono entro la data di scadenza. In tutti i casi rimane l'obbligo di applicare un monumento o una lapide idonei sulla sepoltura privata non soggetta a scadenza.

ART. 47

DECADENZA

1. Quando il concessionario o, in sua mancanza i componenti la famiglia avente diritto alla sepoltura nella tomba privata, non ottemperino alle disposizioni contenute nell'atto di concessione e/o a quelle generali previste dal presente regolamento, l'amministrazione comunale può dichiarare la decadenza della concessione stessa.
2. In particolare la decadenza della concessione deve essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti da parte dei privati, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a provvedere alla decorosa sistemazione e alla riparazioni necessarie entro un periodo di tempo di 30 giorni.

4. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, a quello cimiteriale, se in questo collocata la sepoltura privata, o a quello della circoscrizione interessata, per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti.
6. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo di mineralizzazione, ossario comune, cinerario comune.
7. Dopo di ch  disporr  per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilit  del Comune.
8. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
9. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni o perpetua, nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che rientrano nella fattispecie prevista all'art. 44 non sia stata presentata istanza ai sensi dei commi 9, 10, 11, dell'art. 66, non vi sia pi  alcuna persona interessata alla cura e manutenzione della tomba, durante il periodo della festivit  dei morti per almeno tre anni di seguito.

ART. 48

REVOCA

1. E' facolt  dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ci  sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verr  concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 70 nel caso di perpetuit  della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa la spesa per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovr  dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale, per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverr  anche in assenza del concessionario o altri aventi titolo.

ART. 49

RINUNCIA

1. L'amministrazione comunale ha facolt  di accettare la rinuncia alla concessione di una sepoltura privata a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non   stata occupata o quando, essendo stata occupata, il defunto o i defunti ivi collocati siano trasferiti in altra sede.

2. La rinuncia è ammessa quando nella sepoltura privata è presente una o più cassette ossario e il rinunciatario dichiara, sotto la propria responsabilità dichiarata ai sensi della legge 4.1.1968 n° 15 sollevando quindi l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità di contestazione, di accettare la loro collocazione nell'ossario comune.
3. La rinuncia è pronunciata dal concessionario o in mancanza, da qualsiasi appartenente alla sua famiglia come individuata nell'art. 44.
4. La rinuncia è dichiarata con l'assunzione di ogni responsabilità verso gli altri eventuali aventi titolo ai sensi della legge 4.1.1968 n° 15.
5. In seguito alla rinuncia spetta al rinunciante il rimborso di una somma pari a $1/(2x"N")$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anni intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
7. Per la rinuncia di concessioni di durata di 99 anni o perpetua, spetta al rinunciante un rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore per tali tipi di sepoltura a durata trentennale, salvo il caso di concessione novantanovenne per le quali si applica il disposto del precedente comma 5.
8. In tutti i casi il rimborso compete quando lo stato di conservazione della sepoltura privata è discreto e sussiste la possibilità di un suo riutilizzo.

ART. 50

DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più aventi titolo, in presenza o in mancanza del concessionario, possono richiedere al Comune la divisione dei posti, nel caso di concessione riguardante più posti in terra o in muratura adiacenti, l'individuazione di separate quote della concessione stessa, nel caso di Tombe di Famiglia.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione all'art. 20 della legge 4.1.1968 n° 15; essa può essere sottoscritta da uno solo degli aventi diritto che comunque si assume qualsiasi responsabilità in merito degli altri.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia, personale per se o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti degli aventi diritto residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Più aventi titolo di un'unica concessione possono nella forma prevista al comma 2) regolare i propri rapporti interni, ferme restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
7. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
8. Nelle concessioni in essere della durata di 99 anni o perpetue, in mancanza del concessionario, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a

- nome del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'amministrazione comunale gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento.
9. Allo stesso modo uno o più aventi diritto secondo il presente Regolamento, possono chiedere di subentrare con la qualifica di concessionario al concessionario originario e di definire "ex novo" la famiglia attraverso la nomina di un intestatario nuovo.
 10. In mancanza di aventi diritto di cui al comma precedente e di atti e documenti di cui al comma 9), chiunque, nella condizione comunque di parente dei defunti collocati nella sepoltura di cui trattasi, può, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chiedere il subentro in qualità di concessionario e quindi ridefinire la famiglia nominando un intestatario nuovo.
 11. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presente nella tomba.
 12. Tale provvedimento è comunicato agli interessati e una copia conservata negli atti inerenti la sepoltura privata.
 13. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
 14. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento senza alcuna azione da parte degli interessati in funzione delle disposizioni dei precedenti commi si intenderà automaticamente e definitivamente quale intestatario delle sepolture privata ai fini dell'art. 44 il primo defunto ivi tumulato.
 15. Nel primo anno di entrata in vigore, in caso di necessità, si applica il disposto del comma precedente salvo l'attivazione della procedura di cui ai commi 9, 10, 11, da parte di un interessato.

CAPO 5°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**ART. 51**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 52

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazione ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ART. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 55

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 84 del presente Regolamento.

ART. 56

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 57

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li

coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 58

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO 6°**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE****ART. 59**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
 - c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 60

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 61

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 62

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ART. 63

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 64

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Quest'ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 65

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 67

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO 7°**ORDINAMENTO GENERALE DEI****SERVIZI CIMITERIALI E****PERSONALE ADDETTO****ART. 68**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

ART. 69

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) una camera mortuaria;
 - c) una cappella;
 - d) un ossario;
 - e) una sala per autopsia;
 - f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

ART. 70

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un responsabile del servizio a cui è affidato l'incarico di custode e manovale. (affossatore e necroforo).

ART. 71

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 72

1. Il custode del cimitero:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilia sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) Cura la tenuta dei registri e la sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
 - d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) Esegue i lavoro di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questo affidato;
 - g) Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) Si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO 8°**NORME DI SERVIZIO****ART. 73**

1. Speciale incarico dell'affossatore e necroforo, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli dovrà perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. L'affossatore necroforo è al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal Sindaco.

ART. 74

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;

ART. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

ART. 78

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 53.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

ART. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 72.

CAPO 9°**POLIZIA DEL CIMITERO****ART. 81**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 86

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. , com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO 10°**CONTRAVVENZIONI****ART. 91**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO 11°**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 92**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 93

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	INDICAZIONE DEI SERVIZI	IMPORTO
1	Inumazione in terra campo comune	€. 300,00
2	Inumazione in terra tomba in concessione	€. 300,00
3	Tumulazione in loculo sepoltura o sepolcro in conc.	€. 300,00
4	Tumulazione in loculo sepoltura resti mortali o ceneri	€. 100,00
5	Tumulazione resti mortali o ceneri in loculo ossario	€. 90,00
6	Estumulazione ordinarie e straordinarie richieste da privati	€. 400,00
7	Esumazione ordinarie e straordinarie richieste da privati	€. 450,00
8	Raccolta resti mortali non decomposti a seguito di esumazione	€. 80,00
9	Ispezione in sepolture a tumulazione plurime a richiesta	€. 100,00
10	Maggiorazione servizi cimiteriali per funerali nelle giornate festive e domenicali	€. 100,00
11	Trasporto e/o recupero salma al locale di osservazione e/o camera mortuaria e/o camera mortuaria di altro comune in convenzione dotata di cella refrigerante	€. 80,00
12	Assistenza personale per autopsia/ispezione cadaverica	€. 70,00
13	Uso cella refrigerante (per singola giornata)	€. 40,00
14	Vigilanza attività funebri (verbale di identificazione)	€. 50,00
15	Autorizzazione affidamento ceneri	€. 60,00
16	Autorizzazione dispersioni ceneri	€. 60,00
17	Costo orario servizi cimiteriali particolari	€. 36,00

SOMMARIO

CAPO 1°2
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO2
ART. 12
ART. 22
ART. 32
ART. 42
ART. 52
ART. 63
ART. 73
ART. 83
ART. 93
ART. 103

CAPO 2°4
TRASPORTO DEI CADAVERI4
ART. 114
ART. 124
ART. 134
ART. 144
ART. 154
ART. 165
ART. 175
ART. 185
ART. 195
ART. 205
ART. 216
ART. 226
ART. 236
ART. 246
ART. 257
ART. 267

CAPO 3°8
INUMAZIONI8
ART. 278
ART. 288
ART. 298
ART. 308
ART. 318
ART. 329
ART. 339
ART. 349
ART. 3510

CAPO 4°	11
CONCESSIONI CIMITERIALI	11
ART. 36	11
SEPOLTURA PRIVATA	11
ART. 37	11
TASSE DI CONCESSIONE	11
ART. 38	11
SPESE DI MANUTENZIONE	11
ART. 39	11
CONCETTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE	11
ART. 40	12
CATASTO CIMITERIALE	12
ART. 41	12
TIPOLOGIA	12
ART. 42	13
PROCEDIMENTO DELLA CONCESSIONE	13
ART. 43	14
DURATA	14
ART. 44	14
DIRITTO DI SEPOLTURA	14
ART. 45	15
MANUTENZIONE	15
ART. 46	16
RINNOVO	16
ART. 47	17
DECADENZA	17
ART. 48	18
REVOCA	18
ART. 49	18
RINUNCIA	18
ART. 50	19
DIVISIONE E SUBENTRI	19
CAPO 5°	21
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	21
ART. 51	21
ART. 52	21
ART. 53	21
ART. 54	21
ART. 55	22
ART. 56	22
ART. 57	22
ART. 58	23

CAPO 6°	23
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	24
ART. 59	24
ART. 60	24
ART. 61	24
ART. 62	24
ART. 63	25
ART. 64	25
ART. 65	25
ART. 66	25
ART. 67	26
CAPO 7°	27
ORDINAMENTO GENERALE DEI	27
SERVIZI CIMITERIALI E	27
PERSONALE ADDETTO	27
ART. 68	27
ART. 69	27
ART. 70	27
ART. 71	27
ART. 72	28
CAPO 8°	29
NORME DI SERVIZIO	29
ART. 73	29
ART. 74	29
ART. 75	29
ART. 76	30
ART. 77	30
ART. 78	30
ART. 79	30
ART. 80	31
CAPO 9°	32
POLIZIA DEL CIMITERO	32
ART. 81	32
ART. 82	32
ART. 83	32
ART. 84	32
ART. 85	32
ART. 86	33
ART. 87	33
ART. 88	33
ART. 89	33

ART. 90	33
CAPO 10°	34
CONTRAVVENZIONI.....	34
ART. 91	34
CAPO 11°	34
DISPOSIZIONI FINALI	34
ART. 92	34
ART. 93	34
TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI.....	39